

	STATUTO	
	"FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA AVV. GIUSEPPE RACCO E.T.S."	
	Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Durata - Sede	
	E' costituita la	
	"FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA AVV. GIUSEPPE RACCO E.T.S."	
	La Fondazione rientra nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni, disciplinato dal	
	Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	nonché dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.	
	La durata della Fondazione è prevista a tempo indeterminato.	
	Essa si scioglie in caso di:	
	a. raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b. impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;	
	c. deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel	
	presente statuto;	
	d. paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.	
	La Fondazione può svolgere attività in Italia e all'estero e ha sede in Grotteria (RC).	
	Lo spostamento della sede legale nel medesimo Comune non comporterà modifica	
	statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia e sia all'estero, sedi secondarie,	
	rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.	
	Articolo 2 - Scopi	
	<i>La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e si propone di provvedere sul</i>	
	<i>territorio allo svolgimento di tutte le attività - nel settore dell'assistenza sociale - dirette</i>	
	<i>alla promozione ed al sostegno di iniziative e servizi a carattere filantropico al fine di</i>	
	<i>onorare la memoria del defunto avv. RACCO Giuseppe e di provvedere all'uopo alla</i>	

realizzazione di una Casa di Accoglienza per persone sole o abbandonate.

La Fondazione esercita dunque, in via esclusiva e/o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione all'uopo potrà:

- avviare collaborazioni con enti pubblici e privati in genere per il raggiungimento dei fini statutari;*
- promuovere la raccolta di fondi per le proprie finalità;*
- svolgere ogni attività idonea di supporto, anche economico, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;*
- realizzare tutte quelle attività, direttamente o indirettamente, connesse con quelle di cui sopra, che risultassero utili e opportune per il raggiungimento dei fini statutari, nonché attività diverse da quelle istituzionali, esclusivamente in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. ed integr.*

La Fondazione potrà operare in uno o più settori di attività tra quelli previsti dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 ed in particolare potrà svolgere le seguenti attività:

1) attività di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni ovvero ogni attività diretta a realizzare strutture a carattere residenziale temporaneo per soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

2) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura filantropica, del volontariato e delle attività di interesse generale;

3) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale.

Articolo 3 - Attività accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro provvedere:

a. alla stipula di ogni opportuno atto o contratto utile e/o necessario alla realizzazione dei propri scopi ed all'attuazione delle proprie delibere (finanziamenti, prestiti, fidi e mutui, a breve o a lungo termine);

b. alla locazione, all'assunzione in concessione o comodato, ed all'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili;

c. alla stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d. alla stipula di convenzioni e contratti (anche in appalto) per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

e. alla partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f. alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e di tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

g. alla erogazione di premi e borse di studio in memoria del defunto avv. RACCO Giuseppe;

h. allo svolgimento, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di commercializzazione;

i. allo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle

	finalità istituzionali.	
	È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a	
	queste direttamente connesse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di	
	interesse generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.	
	Articolo 4 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	a. dal fondo di dotazione e dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo,	
	di denaro o beni mobili ed immobili e/o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli	
	scopi;	
	b. dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi	
	quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
	c. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del	
	patrimonio;	
	d. dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
	e. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti	
	Territoriali o da altri Enti Pubblici.	
	La Fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:	
	a. da rendite di beni patrimoniali;	
	b. da raccolte ordinarie e straordinarie;	
	c. da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni.	
	E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione,	
	nonché di fondi patrimoniali o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di	
	altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime	

	finalità.	
	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito	
	dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione	
	oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di	
	associazione non riconosciuta e/o la fusione o lo scioglimento.	
	Articolo 5 - Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	a. il Presidente	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. l'Organo di Controllo.	
	Le cariche del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione hanno	
	durata vitalizia.	
	I primi componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con l'atto costitutivo	
	della Fondazione.	
	E' riservata a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione - compreso il	
	Presidente - la facoltà di nominare il proprio successore, sempre con carica vitalizia, in	
	caso di morte, incapacità sopravvenuta o dimissioni e/o di qualsivoglia altro impedimento	
	che determini l'impossibilità di proseguire nell'esercizio della carica.	
	In mancanza, la nomina è devoluta al Presidente del Tribunale di Locri.	
	Le adunanze degli organi collegiali sono convocate da chi le presiede con avviso scritto,	
	inviato con qualsiasi mezzo che consenta di conservare prova dell'avvenuta ricezione,	
	contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in	
	caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.	
	Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei membri. Per la	
	validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	

	presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
	Per l'esecutività degli atti di amministrazione straordinaria adottati dagli organi della	
	Fondazione è necessaria apposita delibera autorizzativa da parte del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 6 - Il Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio	
	di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.	
	Il Presidente rappresenta la Fondazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi	
	attività, anche di fronte a tutti i pubblici uffici, a privati e a terzi in genere, con i più ampi	
	poteri per la ordinaria amministrazione e con quegli ulteriori poteri di straordinaria	
	amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio.	
	In particolare:	
	a. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla	
	organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti	
	necessari per la loro concreta attuazione;	
	b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, assicura l'osservanza dello	
	statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente cura, inoltre,	
	le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare	
	rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.	
	Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio	
	di Amministrazione, da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio, appositamente	
	convocato, entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti urgenti.	
	Il Presidente può delegare singoli compiti ad altri Consiglieri.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di	

	Amministrazione più anziano di età.	
	Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	a. approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale;	
	b. deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;	
	c. deliberare le modifiche dello Statuto;	
	d. predisporre la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione,	
	nonché la valutazione dei risultati della medesima;	
	e. predisporre le variazioni di bilancio;	
	f. deliberare l'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e l'alienazione	
	di beni immobili;	
	g. predisporre l'emanazione di regolamenti per la disciplina interna della Fondazione,	
	compreso il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento delle specifiche	
	strutture operative di cui eventualmente dispone la Fondazione, per il raggiungimento	
	delle proprie finalità istituzionali;	
	h. determinare l'attribuzione e la misura del compenso spettante ai membri dell'Organo di	
	Controllo;	
	i. nominare, occorrendo, un Direttore Generale e/o Esecutivo, su proposta del Presidente,	
	stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la	
	retribuzione e la qualifica del rapporto;	
	j. decidere l'assunzione e/o il licenziamento del personale, determinandone il trattamento	
	giuridico ed economico;	
	k. adempiere a tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla	
	Legge civile e dal presente Statuto.	
	Ogni decisione in merito alla eventuale trasformazione o estinzione della Fondazione,	

	nonché - in tale ultimo caso - la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio	
	residuo, ai sensi delle norme di Diritto Civile vigenti in materia, restano di competenza	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 3 (tre) componenti, compreso	
	il Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno,	
	entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, per deliberare rispettivamente l'approvazione del	
	bilancio preventivo e del conto consuntivo, accompagnati da una relazione illustrativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo	
	ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero	
	l'Organo di Controllo.	
	Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e la	
	sua ricomposizione avviene a norma del presente Statuto.	
	Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del	
	Consiglio, può essere dichiarato decaduto su proposta del Consiglio di Amministrazione e	
	dovrà essere sostituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 8 - Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è di carattere monocratico ed è nominato, dal Consiglio di	
	Amministrazione, per la durata stabilita all'atto della nomina, tra persone di adeguata	
	professionalità, scelte tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma del	
	codice civile, iscritte al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto	

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, il controllo contabile sulla Fondazione nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni ed attesta che il bilancio sociale - ove obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente dell'Organo di Controllo deve partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria: lo stesso può comunque essere invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, anche in occasione delle altre sedute.

Articolo 9 - Compensi - esclusione - recesso

Le cariche sociali della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il Presidente, al quale sarà possibile corrispondere compensi in proporzione all'attività svolta, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed il componente dell'Organo di Controllo, al quale competerà un compenso secondo le tariffe professionali vigenti.

Per le cariche sociali è possibile prevedere rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione e per l'esercizio del mandato, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo può, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso, recedere dalla propria carica, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10 - Volontari

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

I volontari devono essere annotati in apposito Registro dei Volontari.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Articolo 11 - Esercizio finanziario - Trasparenza

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della peculiare natura della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno decorso.

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica su un proprio sito web:

a. i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema		
definito dal Consiglio di Amministrazione;		
b. l'elenco dei donatori di contributi superiori a 200 (duecento) euro, previa acquisizione		
del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati		
personali;		
c. l'elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;		
d. le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, nonché le		
dichiarazioni relative a conflitti di interesse del Presidente e dei componenti del Consiglio		
di Amministrazione; il rifiuto di fornire le informazioni richieste comporterà la decadenza		
dalle cariche eventualmente ricoperte;		
e. gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli		
organi di amministrazione e controllo ed agli eventuali dirigenti;		
f. il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di		
impatto delle azioni effettuate.		
Il bilancio e le altre informazioni richieste dal D. Lgs. n. 117/2017 dovranno inoltre essere		
depositate presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.		
Articolo 12 - Estinzione		
In caso di estinzione, il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto - previo parere		
positivo dell'Ufficio Nazionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altri enti del Terzo		
settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, operanti per il		
raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità.		
La Fondazione, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata a		
maggioranza assoluta dei suoi componenti, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui		
all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ottenuta l'approvazione ministeriale		
- ove prevista - può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri		

enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per
conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis
c.c.

Articolo 13 - Norma Finale

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, nonché da ogni altra normativa in materia, correlata alle sue attività e settori di attività.

Firmato Domenico AGOSTINO

Kristal Teresa MARANDO

CURULLI Domenico

Antonio D'AGOSTINO

Antonio IELLAMO teste

DIMASI Maria Teresa teste

Achille GIANNITTI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Siderno, lì 28 ottobre 2024

File firmato digitalmente dal dott. Achille Giannitti Notaio